

REGOLAMENTO (CE) N. 1206/94 DELLA COMMISSIONE**del 27 maggio 1994****relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di beneficiari 927 t di zucchero ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che per garantire la realizzazione delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare zucchero delle quote A e B oppure zucchero C nel quadro della normativa che disciplina tale mercato ;

che le partite saranno aggiudicate all'offerta più favorevole tenuto conto delle condizioni applicabili alle rispettive categorie di zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati negli allegati conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per ciascuna delle partite figuranti negli allegati le offerte vertono su zucchero prodotto nel quadro delle quote A o B oppure su zucchero C ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettere a), b) e rispettivamente c) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio ⁽⁶⁾. Ogni offerta indica con precisione la categoria di zucchero alla quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

⁽⁶⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

ALLEGATO I

LOTTO A

1. **Azioni n.⁽¹⁾**: vedi allegato II.
2. **Programma**: 1993 e 1994.
3. **Beneficiario⁽²⁾**: Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag [tel (31-70) 330 57 57; telefax 364 17 01; telex 30960 NL EURON].
4. **Rappresentante del beneficiario⁽³⁾**: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce⁽³⁾ (7) (8) (10)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, V.A.1.
8. **Quantitativo globale**: 702 t.
9. **Numero di lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura⁽⁶⁾ (9) (11)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, V.A.2 e V.A.3.
Iscrizioni in lingua francese (A 11 e A 12), inglese (da A 1 a A 8) e portoghese (A 9, A 10 e A 13).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio:
 - o zucchero A o B [lettere a) e b)],
 - o zucchero C [lettera c)].
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 4 al 24. 7. 1994.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 13. 6. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 27. 6. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 18. 7 al 7. 8. 1994;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara⁽¹⁾**:
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario⁽⁴⁾**: In caso di fornitura di zucchero delle categorie A e B: restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 19. 5. 1994, fissata dal regolamento (CE) n. 1132/94 della Commissione (GU n. L 127 del 19. 5. 1994, pag. 2).

LOTTO B

1. **Azioni n.⁽¹⁾**: 1613/93.
2. **Programma**: 1993.
3. **Beneficiario⁽²⁾**: World Food Programme, Via Cristoforo Colombo 426 I-00145 Roma; tel. (39-6) 57 97; telex 62 66 75 I WFP.
4. **Rappresentante del beneficiario**: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: Sudan.
6. **Prodotto da mobilitare**: zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce⁽³⁾ (7) (10)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 21, V.A.1.
8. **Quantitativo globale**: 225 t.
9. **Numero di lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura⁽⁶⁾ (7)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 21, V.A.2 e V.A.3.
Iscrizioni in lingua inglese
Iscrizioni supplementari: «expiry date: ...».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio:
— o zucchero A o B [lettere a) e b)],
— o zucchero C [lettera c)].
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 4 al 27. 7. 1994.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 13. 6. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
a) scadenza per la presentazione delle offerte: 27. 6. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 18. 7 al 7. 8. 1994;
c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara⁽¹⁾**:
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario⁽¹⁾**: In caso di fornitura di zucchero delle categorie A e B: restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 19. 5. 1994, fissata dal regolamento (CE) n. 1132/94 della Commissione (GU n. L 127 del 19. 5. 1994, pag. 2).

Note:

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.
- (⁴) Per lo zucchero A e B:
- Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1).
- Per lo zucchero C:
- Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione non è applicabile. Per l'esportazione dello zucchero fornito ai sensi del presente regolamento, si applicano le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione (GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16).
- (⁵) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a: Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (⁶) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁷) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77 (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
- (⁸) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
- certificato fitosanitario.
- (⁹) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente: « la dicitura "Comunità europea" ».
- (¹⁰) Il certificato di radioattività deve essere rilasciato dalle competenti autorità e debitamente autenticato per i seguenti paesi: Sudan (A4, A5 e lotto B).
- (¹¹) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (locktainer), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción nº		País de destino
Parti	Totalmængde (i tons)	Delmængde (i tons)	Aktion nr.		Bestemmelsesland
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.		Bestimmungsland
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.		Χώρα προορισμού
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No		Country of destination
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action nº		Pays de destination
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.		Paese di destinazione
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.		Land van bestemming
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção nº		País de destino
A	702	A 1 : 18	1621/93	India	
		A 2 : 18	1622/93	India	
		A 3 : 72	298/94	India	
		A 4 : 18	299/94	Sudan	
		A 5 : 36	300/94	Sudan	
		A 6 : 360	301/94	Eritrea	
		A 7 : 18	302/94	Kenya	
		A 8 : 18	303/94	Uganda	
		A 9 : 36	304/94	Angola	
		A10 : 18	305/94	Angola	
		A11 : 18	306/94	Mali	
		A12 : 54	307/94	Haïti	
		A13 : 18	308/94	Brasil	